

Firmato  
digitalmente

Numero [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA

## Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del [REDACTED]

**NUMERO AFFARE** [REDACTED]

**OGGETTO:**

Ministero della difesa.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal I° Maresciallo dell'Esercito [REDACTED] avverso il decreto n. [REDACTED] del [REDACTED], con cui il Ministero della difesa gli ha conferito il beneficio della speciale elargizione di cui al d. P.R. n. 90 del 2010 in misura inferiore a quella richiesta.

### LA SEZIONE

Vista la nota del [REDACTED], prot. n. [REDACTED], di trasmissione della relazione del [REDACTED] pervenuta alla segreteria della Sezione il [REDACTED] con la quale il Ministero della difesa ha chiesto il parere sull'affare in oggetto;

Visto il parere interlocutorio reso nell'Adunanza del [REDACTED];

Visti gli artt. 22, comma 8 e 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Claudio Boccia.

██████████

Premesso e considerato.

1. Come già esposto nel parere interlocutorio in epigrafe, il I° Maresciallo dell'Esercito ██████████ con l'istanza del ██████████, chiedeva al Ministero della difesa la concessione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo e, in subordine, quelli specificatamente previsti dall'art. 2, comma 1 del d. P.R. n. 37 del 2009 (successivamente trasfuso nell'art. 1079 del d. P.R. n. 90 del 2010), avendo partecipato a diverse missioni internazionali di pace in Bosnia e Kosovo.

Con il verbale n. ██████████ del ██████████ la Commissione medico-ospedaliera (CMO) di Torino riconosceva l'istante affetto da "*linfoma non Hodgkin del mediastino con associata TVP della vena giugulare interna, ascellare, succlavia, omerale sin. in attuale fase di remissione completa*" e valutava la percentuale d'invalidità complessiva (IC) dovuta a tale infermità nella misura del 60%, di cui il 45% di danno biologico (DB), il 15% di danno morale (DM) ed il 45% d'invalidità permanente (IP), secondo la formula di cui all'art. 1082 del d. P.R. n. 90 del 2010, in base alla quale l'invalidità complessiva si calcola sommando il danno biologico, il danno morale e la differenza fra l'invalidità permanente e la percentuale di danno biologico.

Con il parere n. ██████████ il Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) riconosceva la patologia "*linfoma di Hodgkin.....*" sofferta dall'istante come dipendente da causa di servizio.

Con il decreto n. ██████████ il Ministero della difesa concedeva all'istante la speciale elargizione di cui all'art. 1079 del d. P.R. n. 90 del 2010 per un importo di ██████████ euro, riconoscendo l'infermità "*linfoma di Hodgkin.....*" dipendente da causa di servizio.

2. Con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in epigrafe il I° Maresciallo dell'Esercito ██████████ ha chiesto l'annullamento del citato decreto n. ██████████ 1 nonché di ogni altro atto collegato, presupposto o

comunque connesso, ivi compreso il verbale della CMO di Torino n. [REDACTED] del [REDACTED], nella parte in cui ha quantificato l'invalidità complessiva del ricorrente nella misura del 60% anziché nella misura del 90%.

Con la memoria del [REDACTED] trasmessa direttamente a questa Sezione - il ricorrente ha controdedotto a quanto rilevato dal Ministero ed ha ulteriormente articolato le suesposte censure.

3. Con la relazione istruttoria in epigrafe il Ministero referente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso *de quo* - poiché il medesimo sarebbe volto a "*censurare nel merito ... un atto che è espressione di discrezionalità tecnica*" - e si è, inoltre, espresso per la legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

4. Con il parere interlocutorio reso nell'Adunanza del [REDACTED] 6 questa Sezione - dopo aver evidenziato che la succitata relazione non fornisce sufficienti elementi istruttori "*né relativamente alle censure formulate dal ricorrente concernenti l'individuazione delle percentuali d'invalidità né in merito alla tempestività del ricorso*" - ha invitato l'Amministrazione referente a predisporre una relazione integrativa che, in maniera puntuale, fornisca alla Sezione stessa gli elementi istruttori richiesti nonché documentate informazioni in merito agli eventuali sviluppi amministrativi del procedimento *de quo*.

La Sezione ha, inoltre, invitato il dicastero a fornire idonei chiarimenti in merito alla patologia sofferta dal ricorrente, atteso che quest'ultima nel verbale della CMO di Torino è definita "*linfoma non Hodgkin*" mentre nel parere del CVCS è definita "*linfoma di Hodgkin*".

Con la nota del [REDACTED] prot. n. [REDACTED] Ministero referente ha trasmesso la nota prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] con cui la CMO di Milano - subentrata alla "*disciolta*" CMO di Torino - ha ritenuto "*corrette*" le valutazioni espresse con il verbale n. [REDACTED] relativamente al danno morale (DM) ed al danno biologico (DB) ma ha ritenuto "*riduttiva*" la valutazione

██████████  
dell'invalidità permanente del 45%, ivi recata, giudicando "*più corretta*" una valutazione della IP pari al 60%. La medesima CMO di Milano, infine, si è espressa per la non accoglibilità della richiesta di riconoscimento di una invalidità complessiva (IC) pari al 90%, ritenendo corretta una valutazione dell'IC pari al 75%.

Tramite la succitata nota prot. n. ██████████ l'Amministrazione referente ha comunicato che il riferimento al "*linfoma di Hodgkin*", recato nel parere del CVCS, sarebbe frutto di un mero errore materiale che non avrebbe inciso sulla valutazione espressa dal menzionato organo tecnico-consultivo e che il ricorso straordinario dovrebbe ritenersi tempestivo, essendo stato notificato dopo 120 giorni dall'adozione del provvedimento impugnato.

Con la nota del ██████████ ricorrente - a seguito dell'avvenuto accesso alla documentazione da ultimo citata - ha comunicato di ritenere "*sufficientemente congrua*" la valutazione dell'IC del 75%, formulata dalla CMO di Milano con la nota del ██████████ e di essere in attesa "*dell'emissione di apposito provvedimento da parte dell'Amministrazione della difesa*", volto al riconoscimento della richiesta maggiorazione della percentuale d'invalidità complessiva.

Il medesimo ricorrente ha, infine, rimarcato la tempestività del gravame dal medesimo proposto ed ha sollecitato l'Amministrazione affinché concluda il procedimento ad esso relativo "*con una tempistica ragionevolmente contenuta*".

5. Tanto premesso, la Sezione ritiene di poter procedere all'esame della presente controversia.

Ritiene, altresì, la Sezione che non possa trovare favorevole accoglimento, nella presente fattispecie, l'eccezione di rito formulata dall'Amministrazione referente, e ciò in quanto il ricorso in esame non risulta volto a contestare nel merito le scelte tecnico discrezionali compiute dall'Amministrazione ma risulta, viceversa, finalizzato a contestarne la legittimità, atteso che, tramite il presente gravame, viene evidenziata la sussistenza di violazioni di legge e di profili di eccesso di

[REDACTED]

potere.

6. Con un unico ed articolato motivo di gravame il ricorrente ha, infatti, dedotto l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 1082, comma 1, lettera a) del d. P.R. n. 90 del 2010; violazione e/o erronea interpretazione della Tabella approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 2000 nonché eccesso di potere sotto i profili del difetto d'istruttoria, dell'erronea valutazione della situazione di fatto, dell'errore sui presupposti, dell'incongruità, dell'errore di calcolo, dell'illogicità e dell'insufficienza della motivazione.

Secondo il ricorrente la Tabella di cui al d.m. 5 febbraio 1992 prevedrebbe - per i linfomi linfoblastici (non *Hodgkin*) come quello dal medesimo sofferto - una percentuale d'invalidità permanente pari al 60%, in misura fissa, con la conseguenza che il verbale della CMO di Torino, nella parte in cui gli ha assegnato una percentuale d'invalidità permanente pari al 45%, non potrebbe che ritenersi illegittimo.

Inoltre, il succitato verbale dovrebbe ritenersi illegittimo anche nella parte in cui ha valutato come pari al 15 % il danno morale subito dal ricorrente, poiché la CMO di Torino non avrebbe tenuto in debita considerazione "*le forti ripercussioni di ordine psicologico*" subite dal ricorrente in ragione della patologia sofferta.

La CMO di Torino, quindi - in considerazione di quanto esposto - avrebbe dovuto valutare l'invalidità complessiva connessa alla patologia del ricorrente nella percentuale del 90%, con l'ulteriore conseguenza che anche il decreto impugnato, essendosi basato sull'erronea percentuale d'invalidità riconosciuta al ricorrente dalla CMO, non potrebbe che ritenersi illegittimo.

6. La Sezione ritiene che il ricorso risulti fondato nei termini che seguono.

Tramite la relazione istruttoria in epigrafe l'Amministrazione ha evidenziato che il giudizio formulato dalla CMO di Torino con il verbale n. [REDACTED]

[REDACTED] - nella parte in cui individua la percentuale di invalidità permanente

[REDACTED]

(IP) sofferta dall'interessato nella misura del 45% - trova il suo fondamento nella decisione di individuare "il valore più favorevole tra quello stabilito nelle tabelle di cui al d.m. 5 febbraio 1992 ed il valore determinato in base alle tabelle della pensionistica di guerra di cui al d. P.R. n. 915 del 1978 e successive modificazioni".

In proposito la Sezione deve, tuttavia, rilevare che la Tabella di cui all'allegato 5 al d.m. 5 febbraio 1992 prevede, in relazione ai linfomi linfoblastici (non *Hodgkin*), come quello sofferto dal ricorrente, una IP in misura fissa pari al 60% e, dunque, una percentuale di invalidità più favorevole rispetto a quella individuata dalla CMO di Torino con il succitato verbale del [REDACTED].

Da quanto esposto deriva, quindi, che la valutazione compiuta dalla CMO di Torino in relazione all'invalidità permanente sofferta dal ricorrente, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dal succitato d.m. 5 febbraio 1992, non può che ritenersi illegittima, come peraltro confermato da quanto rilevato dalla CMO di Milano - subentrata alla disciolta CMO di Torino - che, in riscontro alla richiesta istruttoria formulata dalla Sezione con il parere interlocutorio in epigrafe, ha rilevato di ritenere "più corretta" una valutazione della IP sofferta dal ricorrente pari al 60% (in misura dunque analoga a quella prevista dalla succitata Tabella) e una valutazione dell'IC pari al 75%, percentuale, peraltro ritenuta "sufficientemente congrua" anche dal ricorrente.

In considerazione di quanto sin qui esposto, i provvedimenti impugnati dalla parte ricorrente devono ritenersi illegittimi in *parte qua* sotto l'assorbente profilo dell'illegittima individuazione della percentuale d'invalidità permanente sofferta dall'interessato, con la conseguenza che i medesimi provvedimenti devono essere annullati, con salvezza degli ulteriori atti che l'Amministrazione riterrà di adottare in relazione alla presente fattispecie.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere accolto nei termini di cui

  
in motivazione:

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 22, comma 8 e 52, comma 2 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte.

L'ESTENSORE  
Claudio Boccia

IL PRESIDENTE F/F  
Gabriele Carlotti

IL SEGRETARIO  
Roberto Mustafà

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.